



Unione Comuni della Presolana

STATUTO

DELL'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA

DELLA PRESOLANA

Adottato con:

Delibera C.C. n. 56 del 16/08/2000 del Comune di Castione della Presolana

Delibera C.C. n. 34 del 10/07/2000 del Comune di Cerete

Delibera C.C. n. 38 del 03/07/2000 del Comune di Fino del Monte

Delibera C.C. n. 29 del 16/06/2000 del Comune di Onore

Delibera C.C. n. 55 del 29/07/2000 del Comune di Rovetta

Delibera C.C. n. 32 del 23/06/2000 del Comune di Songavazzo

Modificato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 4 in data 19/03/2003 e

Delibera C.C. n. 46 del 16/12/2002 del Comune di Castione della Presolana

Delibera C.C. n. 70 del 29/11/2002 del Comune di Cerete

Delibera C.C. n. 13 del 22/02/2003 del Comune di Fino del Monte

Delibera C.C. n. 45 del 30/11/2002 del Comune di Onore

Delibera C.C. n. 52 del 22/11/2002 del Comune di Rovetta

Delibera C.C. n. 43 del 28/11/2002 del Comune di Songavazzo

Modificato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 11 in data 30/06/2010 e

Delibera C.C. n. 20 del 26/06/2010 del Comune di Castione della Presolana

Delibera C.C. n. 27 del 24/06/2010 del Comune di Cerete

Delibera C.C. n. 21 del 28/06/2010 del Comune di Fino del Monte

Delibera C.C. n. 23 del 19/06/2010 del Comune di Onore

Delibera C.C. n. 24 del 28/06/2010 del Comune di Rovetta

Delibera C.C. n. 17 del 21/06/2010 del Comune di Songavazzo

Modificato con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 8 in data 10.08.2015.

Modificato con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 3 in data 29.04.2016 e

Delibera C.C. n. 20 del 21/04/2016 del Comune di Cerete

Delibera C.C. n. 11 del 27/04/2016 del Comune di Fino del Monte

Delibera C.C. n. 14 del 23/04/2016 del Comune di Onore

Delibera C.C. n. 13 del 28/04/2016 del Comune di Rovetta

Delibera C.C. n. 7 del 26/04/2016 del Comune di Songavazzo

SOMMARIO

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI	4
Art.1 Oggetto	4
Art.2 Finalità e compiti dell'unione	4
Art.3 Composizione	5
Art.4 Ambito territoriale, sede, distintivi.	5
Art.5 Durata e scioglimento	5
Art.6 Recesso	6
Art.7 Funzioni dell'Unione	7
TITOLO II ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO	9
ORGANI DELL'UNIONE	9
Art.8 Organi di governo dell'Unione	9
Art. 9-Composizione del Consiglio	9
Art.10 Competenze	10
Art.11 Funzionamento del Consiglio.	11
Art.12 Diritti e doveri dei consiglieri	11
Art.13 Gruppi politici all'interno dell'Consiglio	11
Art.14 Decadenza e dimissioni dei Consiglieri	12
IL PRESIDENTE DELL'UNIONE	12
Art.15 Elezione del Presidente	12
Art.16 Funzioni del Presidente	12
Art.17 Il Vice Presidente	13
Art. 18 Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica di Presidente	13
Art.19 Composizione e nomina della Giunta	13
Art.20 Competenze della Giunta	14
Art.21 Dimissioni e revoca della carica di Assessore	14
Art.22 Divieti di incarichi e consulenze	14
Art.23 Permessi e indennità	14
Art. 24 Normativa applicabile	14
TITOLO III PARTECIPAZIONE E FORME DI COLLABORAZIONE	15
Art.25 Rapporti con i comuni aderenti all'unione.	15
Art.26 Convenzioni	15
Art. 27 Accordi di programma	15
Art. 28 Consultazioni.	15
Art. 29 Istanze, osservazioni, proposte.	16
Art.30 Referendum consultivo	16
Art. 31 Accesso agli atti.	16
TITOLO IV UFFICI E PERSONALE	17
Art.32 Organizzazione degli uffici	17
Art 33 Personale dell' Unione	17
Art. 34 Segretario dell'Unione	17
Art.35 Servizi pubblici locali	18
TITOLO V ORDINAMENTO FINANZIARIO	19
Art. 36 Ordinamento	19
Art. 37 Rapporti finanziari con i comuni aderenti all'Unione	19
Art. 38 Bilancio	19
Art. 39 Rendiconto	20
Art.40 Controllo di gestione	20
Art. 41 Revisione economico-finanziaria	20
Art.42 Tesoreria	20
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI	22
Art. 43 Entrata in vigore	22

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1

Oggetto

1. Il presente statuto disciplina, ai sensi di legge e dell'Atto Costitutivo, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Unione dei Comuni Lombarda della Presolana, costituita dai Comuni di Cerete (BG), Fino del Monte (BG), Onore (BG), Rovetta (BG) e Songavazzo (BG), per brevità di seguito definita Unione Comuni della Presolana, costituita ai sensi della L.r. 27 giugno 2008 n.19 e s.m.i. e nel rispetto dei principi di cui all'art. 32 del D.Lgs. n.267/2000.
2. Il presente Statuto, è approvato, unitamente allo schema dell'atto costitutivo dell'Unione, dai Consigli dei Comuni costituenti, con le maggioranze richieste dalla normativa vigente in materia di modifiche statutarie dei Comuni.
3. Anche le modifiche del presente Statuto sono approvate con la stessa procedura di cui all'art.6 , comma 4 , del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
4. Affinché rimanga traccia delle adesioni e dei recessi succedutesi nel tempo, si precisa che:
 - L'Unione si costituisce in data 29 settembre 2000 con l'adesione dei Comuni di Castione della Presolana, Cerete, Fino del Monte, Onore, Rovetta e Songavazzo.
 - Dal 1 gennaio 2016 recede dall'Unione Comuni della Presolana il Comune di Castione della Presolana.
5. L'ambito territoriale dell'Unione per lo svolgimento di funzioni e servizi in forma associata, è coerente con il limite demografico minimo indicato dall'art. 1, comma 107, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragioni di particolari condizioni territoriali individuate dalla Regione.

Art.2

Finalità e compiti dell'unione

1. L'Unione Comuni della Presolana si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti; a tal fine essa costituisce ambito ottimale per la gestione associata degli stessi ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali e delle leggi regionali in materia.
2. E' compito dell'Unione Comuni della Presolana promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi e generali.
3. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione Comuni della Presolana si conforma ai principi di sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla costituzione, dalle leggi e dal presente statuto.
4. L'azione amministrativa dell'Unione Comuni della Presolana tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza.
5. I rapporti con i Comuni limitrofi, la Comunità Montana Valle Seriana, la Provincia e la Regione Lombardia sono uniformati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.

6. E' prevista altresì la possibilità di fusione tra i Comuni aderenti all'Unione Comuni della Presolana che dovrà essere deliberata dai rispettivi consigli comunali e approvata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati (L.r. 29/2006, art.7 comma 3).

Art.3

Composizione

1. Fanno parte dell'Unione Comuni della Presolana i Comuni di Cerete, Fino del Monte, Onore, Rovetta e Songavazzo.
2. Possono aderire all'Unione Comuni della Presolana altri Comuni i quali accettino integralmente le disposizioni contenute nel presente Statuto e che trasferiscano almeno cinque funzioni fondamentali già esercitate dall'Unione.
3. L'adesione all'Unione Comuni della Presolana di nuovi Comuni è subordinata al parere favorevole di tutti i Comuni aderenti da prestare con atti deliberativi dei rispettivi consigli approvati con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
4. In tutti i casi, l'ammissione di altri Comuni è subordinata alla modifica del presente Statuto e di ogni altra deliberazione assunta dall'Unione Comuni della Presolana nelle parti eventualmente incompatibili, ed avrà effetto dalla data di esecutività dell'atto di ammissione ovvero di accettazione delle funzioni e/o servizi trasferiti ex novo.
5. In caso di adesione di un nuovo Comune il calcolo della quota parte di attività o passività decorre dal giorno in cui produce effetti l'ammissione o il trasferimento. La Giunta dell'Unione Comuni della Presolana dispone se il Comune ammesso debba o meno accollarsi inizialmente talune spese generali e quota parte di passività relative a spese per avviamento o di simile natura, relativamente alle funzioni e/o servizi trasferiti all'Unione Comuni della Presolana.

Art.4

Ambito territoriale, sede, distintivi.

1. Il territorio dell'Unione Comuni della Presolana coincide con quello dei Comuni di Cerete, Fino del Monte, Onore, Rovetta e Songavazzo.
2. L'Unione Comuni della Presolana ha sede nel Comune di Rovetta, in Viale P. Giovanni XXIII°, n. 12 , ma i suoi organi e uffici possono essere individuati anche in luoghi diversi purchè all'interno dell'ambito territoriale dell'Unione Comuni della Presolana, in funzione della maggiore accessibilità da parte del cittadino ovvero della adeguatezza ed efficienza delle strutture, con possibilità che uno stesso ufficio o servizio possa avere sede in luoghi diversi, anche a giorni alterni.
3. Presso la sede dell'Unione Comuni della Presolana è individuato il luogo e lo spazio da adibire ad Albo Pretorio on line, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi, in ottemperanza alla normativa vigente.
4. L'Unione Comuni della Presolana è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone, la cui riproduzione ed uso sono consentiti dal Presidente dell'Unione Comuni della Presolana.

Art.5

Durata e scioglimento

1. La durata dell'Unione Comuni della Presolana è a tempo indeterminato e comunque non inferiore ad anni dieci.
2. La procedura di scioglimento viene avviata con deliberazione consiliare assunta dai Comuni che ne fanno parte, nella quale si provvederà a nominare la persona incaricata della liquidazione dell'attività, in conformità a principi di professionalità, competenza ed imparzialità, assegnando alla

stessa un termine massimo entro il quale proporrà il provvedimento conclusivo della fase di liquidazione.

3. L'Incaricato della liquidazione, a conclusione di tale fase, trasmetterà alle Amministrazioni dei Comuni competenti un provvedimento contenente:
 - a) la definizione delle attività e delle passività dell'Unione Comuni della Presolana, distinte per spese generali e per ciascuna funzione e/o servizio, con il relativo piano di riparto elaborato sulla base del criterio di proporzionalità rispetto ai servizi assegnati da ogni Comune, ovvero di altri criteri integrativi che si rendessero necessari;
 - b) l'assegnazione ai Comuni delle risorse umane, strumentali e finanziarie sulla base, in via principale, della provenienza originaria delle stesse, e in via integrativa della quota di partecipazione di ogni Comune al funzionamento dell'Unione Comuni della Presolana, e in via secondaria di altri criteri stabiliti nella stessa deliberazione, tenendo conto di precedenti atti e deliberazioni assunte.
4. I Consigli Comunali provvedono ad approvare il provvedimento conclusivo della procedura di scioglimento, secondo le procedure richieste per le modifiche statutarie.
5. Lo scioglimento produrrà effetti alla scadenza dell'esercizio finanziario nel corso del quale esso si perfezionerà.

Art.6 **Recesso**

1. Recesso dall'Unione Comuni della Presolana: ogni Comune ha facoltà di recedere dall'Unione Comuni della Presolana, in qualsiasi momento, secondo le procedure richieste per le modifiche statutarie. Il recesso deve essere deliberato entro il 30 settembre e produrrà effetto a partire dal 1° giorno dell'esercizio finanziario successivo.
2. Il recesso, di cui all'art.18, comma 4, della L.r.n.19/2008, esercitato prima del termine di dieci anni produrrà effetti sanzionatori nei confronti del Comune che se ne sia avvalso. La sanzione, di natura pecuniaria, è stabilita nella misura pari al 50% dell'importo complessivo dei contributi regionali ordinari a sostegno dei servizi dell'Unione Comuni della Presolana, risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato dall'Unione, fino ad un massimo di € **30.000,00**. L'importo complessivo verrà erogato entro il termine massimo di tre annualità.

L'Consiglio dell'Unione Comuni della Presolana, nel prendere atto del recesso, sulla base di un'adeguata valutazione dei servizi da prestarsi a seguito del recesso, può prevedere che l'eventuale personale, conferito all'Unione dal Comune recedente o assunto direttamente dall'Unione stessa per la gestione dei servizi, debba essere assegnato al Comune stesso, oppure che il Comune recedente si faccia carico degli eventuali maggiori oneri che l'Unione debba affrontare nel primo anno di efficacia del recesso, supportati da idonea giustificazione contabile.

3. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.
4. Recesso da un servizio: ogni Comune può esercitare il diritto di recesso limitatamente a singole funzioni e/o servizi trasferiti, assumendo apposita deliberazione consiliare entro il 30 settembre, adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Il recesso, subordinato alla presa d'atto da parte del Consiglio dell'Unione, ha effetto a partire dal 1° giorno del successivo esercizio finanziario.

Con la stessa deliberazione di presa d'atto il Consiglio stabilirà l'accollo, a carico del Comune recedente, di una quota parte delle eventuali passività e impegni contrattuali in essere, che saranno determinati secondo gli stessi criteri previsti in caso di scioglimento dell'Unione Comuni della Presolana.

In tutti i casi, il personale comunale funzionalmente assegnato, ovvero trasferito all'Unione, torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune di provenienza, ovvero secondo quanto previsto nella convenzione che ha disciplinato il trasferimento presso l'Unione.

5. Se il recesso di un Comune da uno o più servizi trasferiti dovesse comportare la perdita dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale e la conseguente perdita dei contributi di cui l'Unione beneficia, al Comune che abbia esercitato il diritto di recesso verrà applicata la sanzione pecuniaria di cui al comma 2 del presente articolo calcolando la sanzione solo in riferimento ai contributi regionali percepiti sulla/sulle funzione/i e/o servizio/i per cui è stato operato il recesso.

Art.7

Funzioni dell'Unione

1. I Comuni possono conferire all'Unione Comuni della Presolana l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione diretta o indiretta, anche mediante partecipazione ad altri enti, associazioni, società di capitali a partecipazione pubblica e, in generale, ad ogni altra figura ammessa dalla normativa vigente, di servizi pubblici locali e le modalità di conferimento degli stessi, fermo restando che ogni Comune partecipi ad unica Unione e ad una sola forma associativa per funzione o servizio, ai sensi della L.r. 19/2008 e s.m.i..
2. I Comuni conferiscono all'Unione la gestione delle seguenti funzioni fondamentali obbligatorie ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i.
 - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - j) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
 - k) i servizi in materia statistica.
3. Sono, inoltre, gestite dall'Unione le seguenti funzioni e/o servizi:
 - a) servizi informativi
 - b) sportello unico attività produttive (Suap)
 - c) affissioni e pubblicità

- d) biblioteche
 - e) servizi turistici
 - f) impianti ed iniziative sportive
 - g) messo comunale
 - h) centrale unica di committenza
4. Sono altresì affidate all'Unione, in quanto possibile, attività di consulenza progettuale e giuridica in favore dei Comuni ai fini del coordinamento delle attività di interesse intercomunale. Ove tale attività implichi il ricorso ad impieghi finanziari per la necessità di avvalersi di consulenze esterne, i Comuni interessati potranno affidarne egualmente l'incarico all'Unione, mediante apposita convenzione nella quale sono indicate le risorse da trasferire all'Unione a tal fine. Ove non sia diversamente stabilito, l'accollo di tali spese è ragguagliato all'entità della popolazione delle Amministrazioni Comunali interessate ed agli altri parametri di cui all'art. 34 del presente Statuto.
 5. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento riguarda, per quanto possibile, servizi tra loro omogenei in modo tale da evitare di lasciare in capo al Comune competenze gestionali residuali. A tal fine, salvo diversa volontà manifestamente deliberata, la menzione di un dato settore recata negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative che direttamente o indirettamente coinvolgono la gestione di competenze comunali.
 6. Ulteriori funzioni e servizi rispetto a quelle di cui ai precedenti commi possono essere affidate all'Unione mediante convenzione. Questo non costituisce modifica statutaria.
 7. Il trasferimento delle funzioni e dei servizi è deliberato dai Consigli Comunali contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione e comunque entro il 30 settembre, mediante la stipula di apposita convenzione, con decorrenza 1° gennaio.
 8. L'individuazione delle competenze oggetto di conferimento è operata in base al principio della ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, in modo tale da evitare di lasciare in capo al Comune competenze amministrative residuali.
 9. Il trasferimento delle funzioni e servizi si perfeziona mediante una deliberazione di recepimento da parte della Giunta dalla quale, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste dagli atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi ogni forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi che ne derivano.
 10. A seguito del trasferimento delle funzioni e servizi su di una data materia, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla sua gestione.
 11. Il procedimento di trasferimento, se del caso, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità dei rapporti correnti con soggetti terzi. Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei Comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle relative competenze, delegando all'Unione il compito di gestire in nome, conto ed interesse del Comune tali rapporti.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

ORGANI DELL'UNIONE

Art.8

Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione: il Consiglio, il Presidente e la Giunta.
2. Gli organi di governo sono composti esclusivamente da sindaci e consiglieri comunali secondo le disposizioni dei successivi articoli.

Art. 9

Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è espressione dei Comuni partecipanti all'Unione e, pertanto, ne è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci **o loro delegati** e da due rappresentanti per ciascuno dei Comuni che ne fanno parte, uno dei quali in rappresentanza della minoranza consiliare, eletti a scrutinio segreto e con voto limitato dai rispettivi Consigli comunali.
3. Ogni consigliere comunale può esprimere una sola preferenza e saranno eletti nel Consiglio dell'Unione il più votato tra quelli che appartengono al gruppo di maggioranza e il più votato tra quelli che appartengono alla/e minoranza/e. A parità di voti verrà eletto il più giovane d'età.
4. Il sindaco del comune associato o suo delegato è componente di diritto del Consiglio dell'Unione.
5. In detto organo è sostituito dal vicesindaco in carica, esclusivamente nei casi di decesso, impedimento permanente, rimozione, decadenza di diritto, sospensione dall'esercizio delle funzioni, dichiarazione di incompatibilità; se il vicesindaco non è in carica, il sindaco è sostituito dall'assessore del comune in carica più anziano di età.
6. Decorso il termine di 30 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni per il rinnovo del rispettivo Consiglio Comunale se un Comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti e fino all'elezione medesima, sono componenti a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione in rappresentanza di quel Comune: il Sindaco, il consigliere di maggioranza e di minoranza che hanno ottenuto più voti.
7. E' compito del Sindaco comunicare all'Unione i nominativi dei rappresentanti eletti dal Consiglio comunale o gli eventuali nominativi di coloro che risultano componenti ai sensi del comma 4 , in questo caso trasmettendo il verbale delle operazioni elettorali. La comunicazione attesta che i rappresentanti non si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero non sono decaduti, rimossi o sospesi dalla carica ricoperta nel Comune ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo medesimo.
8. Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, i suoi rappresentanti eletti o individuati ai sensi del comma 5, eleggendo i rappresentanti indicati al comma 2.
9. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale il Commissario governativo nominato ai sensi dell'articolo 141 del TUEL, sostituisce il sindaco e i rappresentanti del comune nel Consiglio dell'Unione. Il numero dei componenti del Consiglio dell'Unione è corrispondentemente ridotto fino all'entrata in carica dei nuovi rappresentanti del comune.

10. In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, comprese le dimissioni contestuali, dalla carica di consigliere dell'Unione da parte di rappresentanti dei comuni, la composizione del consiglio è a tutti gli effetti corrispondentemente ridotta, ed è reintegrata di volta in volta a seguito di elezione dei sostituti o di entrata in carica dei componenti di cui al comma 5 del presente articolo.
11. Se si deve sostituire, per un comune, un rappresentante di minoranza eletto si procede al rinnovo dell'intera rappresentanza delle minoranze di tale comune.
12. Il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento di funzionamento a maggioranza dei suoi componenti.

Art.10

Competenze

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alle sue competenze e non incompatibili con il presente statuto.
2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.
3. Il documento programmatico presentato dal Presidente dell'Unione entro 120 giorni dalla sua nomina ed approvato dal Consiglio, costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente.
4. Il Consiglio dell'Unione è presieduto dal Presidente dell'Unione.
5. Sono di competenza del Consiglio dell'Unione:
 - a) la convalida dei propri componenti;
 - b) lo statuto e i regolamenti;
 - c) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi ed i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi;
 - d) le convenzioni con le Province, con la Comunità Montana, con i Comuni, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;
 - e) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Unione a società di capitale, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione;
 - f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi dell'Unione, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) la contrazione dei mutui che non siano già previsti in atti fondamentali del Consiglio e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - h) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - i) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente o dei Responsabili di Servizio;
 - j) gli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità alla vigente normativa statale e regionale;
 - k) le competenze che il D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267 e successive modificazioni ed integrazioni o altre Leggi attribuiscono al Consiglio Comunale;

6. Il Consiglio promuove altresì il coordinamento delle decisioni dei singoli Comuni nelle residue materie di loro competenza; a tal fine ciascuno dei Comuni può sottoporre al Consiglio dell'Unione gli schemi di deliberazione da adottare.

Art.11

Funzionamento del Consiglio.

1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedano per iscritto un terzo dei consiglieri.
3. La prima seduta del Consiglio viene convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con popolazione maggiore entro dieci giorni dal ricevimento delle nomine dei componenti .
4. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della seduta, deve essere recapitato a ciascun consigliere almeno tre giorni prima della data di convocazione. Nei casi d'urgenza è sufficiente che l'avviso sia recapitato 24 ore prima della data di convocazione.
5. Il Consiglio è validamente riunito quando sia presente la metà dei componenti; in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti.
6. Le deliberazioni del Consiglio sono, di norma, assunte a maggioranza dei votanti, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art.12

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione Comuni della Presolana ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato; esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge.
2. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato; possono visionare gli atti e i documenti utilizzati ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente previsti dalla legge. Hanno diritto di presentare interrogazioni o istanze di sindacato ispettivo e a queste gli amministratori rispondono entro trenta giorni.
3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio dell'Unione Comuni della Presolana presso il quale saranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra documentazione ufficiale.

Art.13

Gruppi politici all'interno dell'Consiglio

1. I componenti del Consiglio possono costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione al segretario dell'Unione Comuni della Presolana.
2. Ogni gruppo è composto da almeno due componenti.
3. Entro dieci giorni dalla prima seduta, ciascun gruppo nomina il capogruppo; nelle more della nomina e qualora non si eserciti la facoltà di costituirsi in gruppo, è considerato capogruppo, per ciascuna lista, il consigliere più anziano di età.

Art.14

Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risolutrice.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell' appena divenute efficaci.
4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, in base alle disposizioni di cui all'art. 9, si procede all'elezione di un nuovo Consigliere.

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

Art.15

Elezione del Presidente

1. A seguito delle elezioni dei Consigli Comunali, la Giunta, convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con popolazione maggiore, elegge il Presidente dell'Unione fra i Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Unione.
2. Il Presidente dell'Unione è eletto a maggioranza assoluta dei componenti della Giunta che ne determina la durata. Qualora dopo tre votazioni, da tenersi nella stessa seduta, il Presidente non viene eletto, le funzioni di Presidente sono svolte dal Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica.
3. Il commissario del comune, nominato ai sensi dell'art.141 del TUEL che sostituisce il Sindaco, non può comunque ricoprire la carica di Presidente dell'Unione; ove il Sindaco sostituito dal Commissario fosse Presidente dell'Unione, la Giunta procede entro 10 giorni alla elezione del nuovo Presidente.

Art.16

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente è legale rappresentante dell'Unione e svolge le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge e dal presente statuto nelle materie di competenza dell'Unione. Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati. È componente del Consiglio dell'Unione. Il Presidente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta.
2. Il Presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sull'attività dei componenti Consiglio e delle strutture gestionali - esecutive, impartisce direttive al segretario dell'Unione in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici ed i servizi.
3. Il Presidente è competente nell'ambito della disciplina regionale e limitatamente ai servizi di competenza dell'Unione, a coordinare gli orari dei servizi pubblici e quelli di apertura al pubblico degli uffici dell'Unione con le esigenze complessive e generali degli utenti, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Consiglio dell'Unione.
4. Il Presidente promuove, assume iniziative ed approva con atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente.

5. Il Presidente può concedere delega ai componenti del Consiglio per la trattazione di determinate materie; la delega è riferita esclusivamente ai compiti di indirizzo, controllo e sovrintendenza.
6. Il Presidente esprime la propria volontà a mezzo di decreti presidenziali, immediatamente efficaci, che sono portati alla conoscenza generale mediante pubblicazione all'Albo on line per quindici giorni consecutivi.
7. Il Presidente può delegare con apposito atto agli assessori dell'Unione l'esercizio di funzioni proprie.

Art.17

Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è nominato dal Presidente tra i componenti della Giunta dell'Unione.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge.
3. In assenza anche del Vice Presidente l'esercizio delle funzioni è svolto dagli assessori secondo l'ordine di anzianità per età.

Art. 18

Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica di Presidente

1. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati.
2. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente.
4. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco, determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente.
5. La cessazione dalla carica del Presidente in conseguenza dell'approvazione della mozione di sfiducia, per morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità, comporta l'esercizio della funzione di Presidente da parte del Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica non considerando il Presidente che era in carica.
6. Il voto del Consiglio, contrario ad una proposta dell'organo esecutivo o del Presidente, non comporta la decadenza del Presidente

Art.19

Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta è organo esecutivo dell'Unione, composta da tutti i Sindaci dei Comuni associati che siano stati proclamati eletti nelle elezioni comunali **o loro delegati**. All'atto della proclamazione il sindaco eletto sostituisce ad ogni effetto nella giunta dell'unione il sindaco cessato.¹
2. Il sindaco del comune associato è componente di diritto della giunta dell'Unione. In detto organo è sostituito dal vicesindaco in carica, esclusivamente nei casi di decesso, impedimento permanente, rimozione, decadenza di diritto, sospensione dall'esercizio delle funzioni, dichiarazione di incompatibilità; se il vicesindaco non è in carica, il sindaco è sostituito dall'assessore del comune in carica più anziano di età.²
3. Le cause di incompatibilità sono disciplinate dalla legge.

Art.20

Competenze della Giunta

1. La Giunta:
 - collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione;
 - adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza dell'Consiglio, del Presidente, del Segretario o dei Funzionari;
 - svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dell'Consiglio e riferisce annualmente alla stessa sulla propria attività;
 - adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Consiglio.
2. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente che la presiede; la seduta è valida in presenza di almeno la metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei votanti. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Art.21

Dimissioni e revoca della carica di Assessore

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Presidente dell'Unione; esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.
2. Il Presidente provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, alla loro revoca o alla modifica delle competenze assegnate, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art.22

Divieti di incarichi e consulenze

1. Al Presidente, agli Assessori e ai Consiglieri dell'Unione è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza dell'Unione.

Art.23

Permessi e indennità

1. Al Presidente ed ai membri del Consiglio si applicano le norme dell'art. 79 e seguenti del D.lgs. nr. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni per quanto attiene i permessi spettanti.
2. Al Presidente, ai Consiglieri e agli Assessori non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti

Art. 24

Normativa applicabile

1. Ove compatibili, agli organi dell'Unione Comuni della Presolana e ai loro componenti si applicano le norme di funzionamento, di distribuzione della competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli enti locali.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE E FORME DI COLLABORAZIONE

Art.25

Rapporti con i comuni aderenti all'unione.

1. Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'Unione, a ciascun Comune viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione dell'Consiglio e della Giunta dell'Unione.
2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Presidente dell'Unione informa, mediante apposita relazione, i Comuni componenti circa la situazione complessiva dell'Unione, l'attuazione dei programmi e dei progetti, le linee di sviluppo individuate.

Art.26

Convenzioni

1. L'Unione può stipulare con la Provincia, i Comuni limitrofi e con altri enti pubblici apposite convenzioni per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, nei limiti dell'art.17 – commi 4 e 5 della Lr. 19/2008.
2. Le convenzioni, da approvarsi con deliberazione dell'Consiglio, devono stabilire i fini, la durata, le modalità di finanziamento, le forme di consultazione degli enti contraenti e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 27

Accordi di programma

1. Per l'esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgano una pluralità di altri soggetti pubblici l'Unione può promuovere accordi di programma al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. Alla definizione dell'accordo di programma si applicano le norme contenute nell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i..
3. L'accordo di programma deve essere approvato, in base al contenuto dello stesso, secondo le rispettive competenze.

Art. 28

Consultazioni.

1. Qualora l'Unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale o comunque di grande interesse pubblico locale può indire delle pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia, delle quali – verificata la conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione – si dovrà tenere conto in sede deliberante.
2. Gli organi dell'Unione Comuni della Presolana possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i Comuni associati, l'Amministrazione Provinciale, Enti, Organizzazioni Sindacali e di categoria, altre Associazioni, Esperti.
3. Gli Enti e le organizzazioni di cui al comma 2 possono chiedere che i loro rappresentanti siano uditi dagli organi dell'Unione.

Art. 29
Istanze, osservazioni, proposte.

1. I cittadini, gli organi dei Comuni aderenti all'Unione, della Comunità Montana e della Provincia, le Associazioni, le Organizzazioni Sindacali e di Categoria possono presentare all'Unione istanze, osservazioni e proposte scritte su questioni di interesse collettivo.
2. Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all'organo competente che deve pronunciarsi in merito entro sessanta giorni.

Art.30
Referendum consultivo

1. Qualora l'Unione Comuni della Presolana debba assumere decisioni di particolare rilevanza, può consultare la popolazione mediante l'espletamento di un referendum consultivo, che non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali regionali, provinciali e comunali.
2. L'indizione del referendum può essere richiesta:
 - dal Consiglio dell'Unione, che deve esprimersi mediante deliberazione della maggioranza dei Consiglieri assegnati;
 - da almeno la metà dei Consigli Comunali dei Comuni associati, che devono esprimersi mediante deliberazione della maggioranza dei Consiglieri assegnati;
 - dal dieci per cento, almeno, del corpo elettorale dell'Unione Comuni della Presolana, che deve esprimersi mediante la presentazione al Consiglio di una proposta scritta, contenente le firme autenticate dei promotori.
3. Le deliberazioni consiliari e la proposta avanzata dagli elettori devono contenere la bozza di quesito da sottoporre a referendum.
4. Il referendum consultivo può essere indetto per qualsiasi materia di competenza dell'Unione Comuni della Presolana, ad esclusione di ciò che attiene alle finanze ed ai tributi dell'Unione, alla pianificazione territoriale ed urbanistica, nonché a modifiche da apportare al presente Statuto.
5. Qualora il referendum sia richiesto dalla popolazione, il Consiglio si esprime in merito all'ammissibilità dello stesso entro sessanta giorni dalla sua presentazione, mediante deliberazione assunta a maggioranza dei Consiglieri assegnati.
6. Il referendum è considerato valido qualora abbia votato il 50% + 1 della popolazione residente nell'Unione e quando il quesito abbia ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli.
7. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, effettuata dal Presidente, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo, nel rispetto delle indicazioni desunte dall'esito della consultazione popolare, mediante deliberazione assunta a maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art. 31
Accesso agli atti.

1. L'Unione Comuni della Presolana assicura ai cittadini, singoli e associati, l'accesso agli atti dell'Unione secondo i tempi e le modalità stabiliti in apposito regolamento.

TITOLO IV

UFFICI E PERSONALE

Art.32

Organizzazione degli uffici

1. L'Unione Comuni della Presolana provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla normativa vigente, dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti. L'Unione disciplina con apposito regolamento l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione.
3. Per una moderna e funzionale organizzazione l'amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini.
4. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità.
5. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.

Art 33

Personale dell' Unione

1. L'Unione Comuni della Presolana può assumere personale proprio, previa adozione della dotazione organica, e può anche avvalersi dell'opera del personale dipendente dai Comuni che ne fanno parte, secondo le forme consentite.
2. L'esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell'Unione Comuni della Presolana comporta l'unificazione delle relative strutture burocratico-amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli Comuni.
3. In caso di scioglimento dell'Unione Comuni della Presolana il personale della stessa transita nei ruoli organici dei comuni interessati secondo le modalità previste dall'art. 5 del presente Statuto.
4. Qualora si addivenga alla fusione, il personale dei singoli comuni ed il personale dell'Unione Comuni della Presolana confluisce stabilmente nella dotazione organica del nuovo ente risultante dalla fusione stessa.
5. Al personale dell'Unione Comuni della Presolana si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
6. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni - enti locali.

Art. 34

Segretario dell'Unione

1. L'Unione Comuni della Presolana ha un Segretario, nominato dal Presidente, tra i Segretari già operanti nei Comuni associati. La durata in carica del Segretario è pari a quella del mandato. Lo stesso, durante il periodo di incarico, può essere revocato per grave inadempimento, nelle forme stabilite dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

2. Le funzioni di competenza del Segretario sono dettagliate nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
3. Il Segretario dell'Unione Comuni della Presolana può delegare le funzioni di verbalizzazione delle riunioni degli organi dell'ente ad un dipendente dell'Unione in caso di sua assenza o impedimento.
4. In mancanza del Segretario dell'Unione le funzioni di competenza dello stesso vengono affidate in via transitoria ad un dipendente dell'Unione Comuni della Presolana avente i titoli previsti per lo svolgimento della mansione.

Art.35

Servizi pubblici locali

1. L'Unione Comuni della Presolana, nel rispetto dei principi di cui al titolo I del presente Statuto, assume e gestisce i servizi pubblici locali a rilevanza economica e non, attribuiti alla propria competenza. Per l'erogazione dei servizi l'Unione Comuni della Presolana individua la forma più appropriata al caso concreto tra quelle previste dalla legge, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza e di economicità, tenendo conto anche delle previsioni degli eventuali piani e dei programmi approvati dai Comuni associati.
2. L'Unione Comuni della Presolana deve garantire che, nell'erogazione dei servizi, siano assicurate forme di partecipazione da parte degli utenti locali. Tale garanzia si applica anche nel caso in cui il servizio sia erogato in convenzione o sulla base di un contratto, da parte di un soggetto terzo.
3. L'Unione Comuni della Presolana si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della carta dei servizi quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.

TITOLO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 36

Ordinamento

1. L'ordinamento finanziario è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità da adottare in base alle disposizioni contenute nell'art. 152 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. Nel regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell'Unione, ferme restano le disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario contabile.
2. L'Unione Comuni della Presolana, nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.
3. L'Unione Comuni della Presolana è titolare di potestà impositiva in materia di tasse, tariffe e contributi in relazione ai servizi dalla stessa gestiti.

Art. 37

Rapporti finanziari con i comuni aderenti all'Unione

1. L'Unione Comuni della Presolana introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti affidati direttamente all'Unione stessa.
2. I Comuni stabiliscono con deliberazione dell'organo competente la quota annua da versare all'Unione Comuni della Presolana in relazione ai servizi utilizzati.
3. Per ciascun Comune, la quota di partecipazione alla gestione ed agli oneri relativi ad ogni funzione e servizio dell'Unione Comuni della Presolana, è determinata sulla base di uno o più parametri, da individuarsi contestualmente al trasferimento della funzione e/o servizio, ovvero successivamente dai rispettivi organi Consiglieri dei Comuni e dell'Unione Comuni della Presolana, su proposta della Giunta dell'Unione. In mancanza di parametri e criteri specifici, la compartecipazione dei Comuni alle spese dell'Unione è proporzionale al numero degli abitanti rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario in cui si redige il bilancio.

Art. 38

Bilancio

1. La gestione finanziaria dell'Unione Comuni della Presolana si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio dell'Unione entro i termini stabiliti dalla legge.
2. Il bilancio annuale di previsione e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da favorire una lettura per programmi, servizi e interventi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche il controllo sulla gestione e la verifica dell'efficacia dell'azione dell'unione.
3. L'Unione assicura la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità

Art. 39

Rendiconto

1. I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio. Il rendiconto corredato dagli allegati previsti dal D.Lgs n.267/2000 è deliberato dal Consiglio dell'Unione nei termini di legge e secondo le procedure stabilite nel regolamento di contabilità.
2. Le modalità di redazione del conto economico, del bilancio e del patrimonio, nonché le procedure per il risanamento finanziario, il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio sono stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art.40

Controllo di gestione

1. Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed i parametri di valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. Il controllo di gestione si attua in tre fasi:
 - la predisposizione degli obiettivi da raggiungere nel corso dell'esercizio;
 - la rilevazione dei dati relativi al conto economico;
 - la valutazione dell'attività svolta dall'unione.

Art. 41

Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione Comuni della Presolana affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore del conto secondo i criteri e le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità
2. Il revisore nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
3. Il revisore collabora con il Consiglio dell'Unione, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza e produttività ed economicità della gestione
5. Il revisore ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.

Art.42

Tesoreria

1. L'Unione Comuni della Presolana ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - la riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell'Unione, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - la riscossione di qualsiasi altra entrata spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente;

- il pagamento delle spese;
 - la custodia dei titoli;
 - ogni altro adempimento di legge o previsto dai regolamenti dell'ente.
2. I rapporti dell'Unione Comuni della Presolana con il Tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Unione Comuni della Presolana ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
2. L'atto costitutivo e lo statuto sono inviati alla Regione Lombardia.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Enti Locali.